

COMUNE DI MONTEPAONE

C.F.00297260796 (PROVINCIA DI CATANZARO) 0967/49296

Prot.n°8418

Ordinanza n°78

OGGETTO : PROFILASSI DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

- VISTA l'Ordinanza igienico sanitaria n°4 del 15.12.2014 emessa dal Sindaco del Comune di Satriano, in riferimento alla nota ASP di CZ prot. n°5077/SVA del 12.12.2014 che segnala la presenza dell'enterovirus della malattia Vescicolare Suina verificatosi in una azienda del territorio di Satriano;
- Accertato che la malattia di cui sopra potrebbe interessare anche suini presenti su tutto il territorio di Montepaone;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- VISTA la Legge 02.06.1988 n. 218;
- VISTO il T.U. del LL.SS. approvato con R.D. 27/7/34 n. 1265;
- VISTA la Legge del 02/06/88 n. 218;
- VISTA l'O.M. 26/07/i001 recante il piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia t vescicolare dei suini e sorveglianza della peste suina classica;
- VISTA la decisione 20051779/CE del 8/11/2005 e s.m.e i.;
- VISTA l'O.M. 23/02/2006;
- VISTO il D.M. Salute del 28/03/2007;
- VISTO il D. Lgs, 26/10/2010 n. 200;
- VISTO il D. Lgs. 22.05.1999 n. 196 "attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/32/CEE relativa ai problemi di Polizia Sanitaria in materia di scambi intercomunitari di animali della specie bovine e suine;
- VISTO il DPR del 17.05.1996 n. 362 " regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE che introduce misure generali di lotta contro talune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- VISTA la Decisione della Commissione 2000/428/CE del 04.07.2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo dei campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esarui di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi;
- VISTO l'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- RILEVATA la necessità di istituire, tra i provvedimenti di Polizia Veterinaria, una zona di sorveglianza su tutto il territorio di Montepaone;

Per i motivi in premessa descritti

ORDINA

UNA ZONA DI SORVEGLIANZA su tutto il territorio di Montepaone.

DISPONE

- l'applicazione delle seguenti misure cautelative, all'interno della propria area di competenza che . sono qui di seguito elencate:
- identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili;
- divieto di circolazione degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche, salvo che per condurli al pascolo o agli edifici ad essi riservati;
- c) divieto di transito, salvo deroga concessa dall'Autorità Competente nei casi di trasporto su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o sosta;
- d) trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili subordinato all' autorizzazione dell' Autorità Competente;
- e) mantenimento degli animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona di sorveglianza per il tempo corrispondente almeno al periodo massimo di incubazione proprio della malattia dopo l'individuazione dell'ultimo focolaio.

- Gli automezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di materiale che potrebbe essere contaminato o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza, non possono lasciare detta zona se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal Veterinario Ufficiale. I detentori ed i proprietari degli animali delle specie sensibili, sono tenuti a segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario dell'ASP CZ, U. O. D. Servizio veterinario Area "A" Area dipartimentale di prevenzione Catanzaro e/o Distretto di Soverato ogni variazione dello stato di salute degli animali detenuti.
- Le suddette misure si applicano fino a quando siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14 del DPR 362/96 e tutte le misure prescritte dalla zona di protezione.
- La trasmissione di questo atto, alla Regione Calabria Dipartimento Veterinario, alla Stazione Carabinieri di Soverato, al Servizio Veterinario dell'ASP di Catanzaro – U.O.D. Servizio Veterinario Area “A” Area Dipartimentale di Prevenzione Catanzaro e al Distretto di Soverato;
- I contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.163 del Regolamento di Polizia Veterinaria in vigore, salvo pene previste dal C.P.;
- Gli Agenti di Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono tenuti a fare osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Montepaone, 16.12.2014

**IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott. Francesco GIACOBBE)**